



Tribunale Ordinario di Brescia
Presidenza

Prot. n. 4878/2019

Brescia, 18 dicembre 2019

Signori Presidenti
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di
Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova
LORO SEDI

Signori Presidenti
Ordine degli avvocati di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova
LORO SEDI

Oggetto: Costituzione *Sezione Autonoma Misure di Prevenzione* del Tribunale ordinario di Brescia. Conferimento incarichi di amministratore giudiziario.

Con delibera di Plenum in data 12 dicembre 2019, il Consiglio Superiore della Magistratura ha definitivamente approvato il decreto n. 15/2018 di questa Presidenza con il quale è stata costituita la nuova *Sezione Autonoma Specializzata Misure di Prevenzione*.

Al riguardo sembra utile segnalare che l'art. 33, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha modificato l'art. 7-bis (*Tabelle degli uffici giudicanti*) del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, stabilendo che la materia delle misure di prevenzione sarà trattata - in via esclusiva - presso il tribunale del capoluogo del distretto¹, **e quindi dal Tribunale ordinario di Brescia**; in secondo grado, presso la Corte di Appello di Brescia, Uffici giudiziari presso i quali sono state istituite corrispondenti sezioni specializzate che tratteranno i procedimenti previsti dal *Codice delle leggi antimafia* (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

La modifica dei criteri della competenza per territorio impone, di per sé, alcuni adeguamenti

¹ Quale eccezione alla regola della competenza distrettuale, si è previsto che presso il Tribunale circondariale di Trapani ed il Tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione.



organizzativi, posto che i tribunali interessati dovranno occuparsi di procedimenti che, fino alla data di entrata in vigore della legge, appartenevano alla cognizione di altri uffici.² A ciò si deve aggiungere che, ai sensi dell'art. 1 del testo normativo di cui si tratta, è stato ampliato il catalogo dei reati per i quali potrà essere chiesta l'applicazione delle misure di prevenzione e, pertanto, è prevedibile un incremento degli affari anche sotto questo profilo.

La **Sezione Autonoma Specializzata Misure di Prevenzione** del Tribunale ordinario di Brescia è dunque destinata a trattare - come anticipato, in via esclusiva - i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, disposizioni normative di cui il decreto n.15/2018 è necessariamente attuativo (cfr. allegato).

In particolare, per quanto concerne la amministrazione dei beni sequestrati, richiamo la Loro attenzione sul seguente dato normativo:

... «1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro, il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.

Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche.

Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccellenza del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.

L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato.

All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra Autorità giudiziaria o dall'Agenzia.

2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

.....(omissis)....(cfr. l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

Come pure è noto, la legge prevede precisi requisiti per la iscrizione all'albo degli amministratori giudiziari.

² Così delibera Consiglio Superiore della Magistratura in data 20 dicembre 2017, recante "Pratica num. 656/VV/2017. Misure organizzative necessarie a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 161/2017 (e modifiche del D.Lgs. n. 159/2011, art. 7 bis O.G., artt. 12-sexies D.L. n. 306/1992, 104 bis disp. attuazione c.p.p.)".

Infatti, possono iscriversi all'**Albo degli amministratori giudiziari** coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da **almeno cinque anni**:

- a) all'Albo professionale dei **dottori commercialisti** e degli **esperti contabili**;
- b) all'Albo professionale degli **avvocati**.

Possono iscriversi anche coloro che risultano iscritti ai suddetti albi professionali da almeno tre anni, purché abbiano frequentato con profitto **corsi di formazione post-universitaria** in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali.

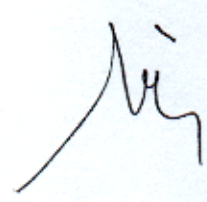
Per l'iscrizione alla **sezione degli esperti in gestione aziendale**, il requisito dello svolgimento di attività professionale deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.

Invece, **non** possono essere iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari coloro che:

- A. si trovino in **stato di interdizione temporanea** o di **sospensione** dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- B. siano stati sottoposti a **misure di prevenzione**;
- C. abbiano riportato **condanna definitiva** alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e di consorzi);
 - per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 - per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi;
 - non hanno riportato negli ultimi dieci anni **sanzioni disciplinari** diverse dall'ammonizione, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza.

Ciò doverosamente premesso e richiamato, si rende necessario acquisire - su base distrettuale, ai fini del conferimento dei relativi incarichi - i nominativi dei professionisti iscritti all'Albo Nazionale degli Amministratori giudiziari, precisando la sezione di iscrizione (ordinaria e/o di esperti in gestione aziendale).

Nel caso in cui il dato non sia estrapolabile dall'Albo suddetto per l'attuale mancata piena operatività dello stesso, la individuazione dell'Amministratore potrà avvenire sulla base dei criteri previsti dalla disciplina di cui all'art.2 sexies co.3 della L. n.575/65 previgente la legge n. 94/2009 (istitutiva dell'Albo) e, pertanto, si richiede la trasmissione dei nominativi dei professionisti:

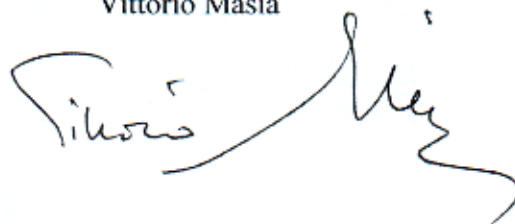


- a. iscritti all'Albo professionale tenuto dall'Ordine dei dottori commercialisti, e degli esperti contabili di **Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova**;
- b. iscritti all'Albo professionale tenuto dall'Ordine degli avvocati di **Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova**.

Sarà, questa, occasione preziosa per un controllo ulteriore sulla permanenza dei requisiti soggettivi appena evocati, comprensibilmente per gli iscritti agli ordini professionali di rispettiva competenza.

Ringrazio anticipatamente per la consueta attenzione e collaborazione, e unisco un cordiale saluto nonché gli auguri migliori di buon Natale.

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vittorio Masia', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Allegati:

- Decreto del Presidente del Tribunale n. 15/2018 in data 11 aprile 2018.